

La Francia e la cosiddetta legge sui veli

[Fuoriregistro](mailto:fuoriregistro@didaweb.net)

14-02-2004

Interpretazioni a confronto

Condividere i valori

Alain Touraine, sociologo ed estensore della legge francese che vieta i simboli religiosi a scuola, sostiene che quella adottata in Francia è "la sola soluzione per vivere insieme con le nostre differenze".

Ma che convivenza è mai quella in cui un uomo per stare con gli altri deve nascondere il suo volto? E si può chiamare scuola un luogo dove gli insegnanti a garanzia dell'oggettività del loro insegnamento pretendono che gli studenti non ostentino nessun segno religioso? Si deve forse tornare a indossare le divise?

In realtà la cosiddetta legge francese sui veli non va nella direzione del pluralismo culturale e religioso, ma rappresenta un grave passo indietro rispetto alla libertà e all'educazione: infatti gli studenti crescono non se nascondono il loro volto dietro a "valori condivisi", ma solo se si possono paragonare per quello che essi sono con adulti che hanno un'identità e la esplicitano liberamente. Una convivenza è libera se fatta da persone libere, in Francia si vuole impedire questo per legge!

[Gianni Mereghetti](#)

Un atto politico

I Francesi amano le leggi, ignorano il diritto e non conoscono il mestiere di giudice. Il dibattito sorto a proposito della legge che riguarda il velo detto "islamico" illustra perfettamente i limiti della nostra cultura. Quali sono i cambiamenti che la legge comporta? Limitandoci allo stesso piano della realtà probabilmente nulla. In effetti, a prescindere dall'esistenza o meno di una legge, il dirigente scolastico che volesse escludere un'allieva perché indossa il velo dovrebbe comunque sottoporre la sua decisione al parere di un giudice. La legge non è di applicazione diretta. Se i genitori dell'alunna esclusa non sono d'accordo, possono chiedere al giudice civile il suo reintegro e sarà lo stesso giudice ad emettere un successivo verdetto, alla luce della sua interpretazione della nuova legge, esattamente come lo emette oggi, in applicazione del Diritto esistente, riassunto nella nota del **Consiglio di Stato del 27 novembre 1989**. Questa nota riassume l'insieme delle teorie e prassi che caratterizzano la posizione della Repubblica in merito alla laicità, alla libertà d'espressione e all'ordine pubblico: "*Portare da parte degli allievi segni attraverso i quali intendono manifestare la loro appartenenza ad una religione non è di per se stesso incompatibile col principio di laicità, nella misura in cui rappresenta l'esercizio della libertà d'espressione e manifestazione di una fede religiosa. Ma questa libertà non potrebbe permettere agli alunni di sfoggiare segni di appartenenza religiosa che, per loro stessa natura, per il contesto dentro il quale apparirebbero individualmente o collettivamente, per il loro carattere ostensivo e rivendicativo, rappresentassero un atto di pressione, di provocazione, di proselitismo o di propaganda, minassero la dignità o la libertà dell'alunno o di altri membri della comunità educante, compromettessero la loro salute o la loro sicurezza, perturbassero lo svolgimento delle attività di insegnamento ed il ruolo educativo dei docenti, turbassero infine l'ordine all'interno dell'edificio scolastico o il normale funzionamento del servizio pubblico*".

Onestamente, come si sarebbe potuto dire meglio? Pare che, dal 1989, il giudice civile, applicando i suddetti principi repubblicani, abbia espletato il suo compito in modo soddisfacente nelle circostanze, a dire il vero poco numerose, che hanno richiesto il suo intervento. La gestione di tali problematiche sarà migliorata o semplificata da una nuova legge? Non è detto. In effetti ci si rende conto proprio in occasione di questo dibattito, che la legge, per il suo carattere generale, non è forse lo strumento tecnico più adatto per fare della microchirurgia sociale. Di sicuro la legge fa bene a ricordare, come fa il Consiglio di Stato, i principi repubblicani. Al momento però della loro applicazione concreta, il Parlamento non può sostituirsi al Giudice. Tra permesso e vietato, come dovrà essere il foulard? Quale il colore, quale la stoffa? E come andrà indossato? Passando ai ragazzi, sarà necessario contare i peli della loro barba per stabilire il numero minimo che li qualifica come provocatori? Che si deve fare del turbante dei sicks? Non tocca al legislatore occuparsi di questi dettagli. Non lo può fare: se lo volesse, diventerebbe ridicolo se non peggio, odioso, e verrebbe

automaticamente rifiutato. Succederebbe lo stesso se la legge rimandasse ai regolamenti interni degli istituti scolastici e se tutta la casistica relativa ai dettagli dell'abbigliamento e delle manifestazioni di segni fosse preventivamente codificata in ogni scuola media o liceo. Sarebbe un regalo veramente fastidioso per i Capi d'Istituto. E' al giudice che spetta oggi, e spetterà domani, il compito di valutare concretamente i diversi casi particolari in funzione dei principi generali accettati da tutti. E non sarà l'aver sostituito alla parola "ostentato" la parola "ostensibile" a modificare granchè le sue decisioni.

La scelta di una legge "sul velo" non attiene quindi solo al campo della realtà, ma anche a quello del simbolico e dell'immaginario. Si tratta di un atto politico. E' perché la Commissione sulla laicità ha letto l'esibizione diffusa di segni religiosi, tra cui il velo, come una possibile strategia ed un attacco ai principi della Repubblica che si è scelto per una legge. Ed una preoccupazione altrettanto politica ha condotto a riaffermare l'uguaglianza tra i sessi. Si tratta di cardini fondamentali che nessun convinto repubblicano può disapprovare. D'altronde, pur non potendo prevederli in anticipo, il simbolico può ottenere effetti concreti sul piano della realtà grazie al carattere forte norma o ad un'ostilità dissuasiva che si esprime contro quanto minaccia i principi repubblicani. Si pone pertanto il problema di prevedere il più esattamente possibile i risultati di questa decisione simbolica nei suoi risvolti reali, senza dimenticare la categoria dell'immaginario. Qual è la Francia che, dentro di loro, i Francesi immaginano, approvando questa legge? E qual è l'immagine del nostro paese agli occhi di coloro sui quali esercitiamo un veto e di coloro che ci osservano all'estero, dopo questa legge?

L'intreccio di questi tre mondi immaginari ha un peso enorme e sarà molto difficile misurarne ogni volta i confini ed i reciproci effetti. Per quanto la scommessa che sostiene la legge possa apparire valida, legittima e ragionevole, riuscirà ad essere anche efficace? Sul piano della realtà probabilmente no, perché la responsabilità della sua applicazione cadrà sempre sul giudice, che sarà obbligato ad interpretare i testi per renderli applicabili, esattamente come accade oggi. La scommessa su cui si basa la legge potrebbe addirittura rivelarsi un fallimento se gli effetti simbolici vengono vissuti alla rovescia e gli immaginari che suscitano, invece della pace, provocano una sorta di guerra civile. Sta proprio ai nostri rappresentanti nazionali assumersi le proprie responsabilità politiche, misurare le conseguenze di quanto si propongono di votare e scegliere, come da mandato, la soluzione più adatta all'obiettivo da raggiungere.

Ma con occhi e orecchie ben aperti per non ottenere il contrario di quanto una fortissima maggioranza di Francesi si augura, e cioè la pace civile nella convivenza dei tre principi repubblicani di libertà, laicità ed ordine pubblico.

Cosa che, già all'epoca, il Consiglio di Stato del 1989 aveva perfettamente sintetizzato.

[Daniel Soulez - Larivière](#)